



# COMUNE DI PERLEDO

Provincia di Lecco

Via della Pace, 10 – 23828 Perledo (LC)

## **Regolamento per l'applicazione della IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° \_\_\_\_\_*  
*(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)*  
*Modificato con Delibera del Consiglio Comunale N° \_\_\_\_\_*

## INDICE

Articolo 1 .....	3
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....	3
Articolo 2 .....	3
SOGGETTO PASSIVO .....	3
Articolo 3 .....	4
ESENZIONI.....	4
Articolo 4 .....	5
MISURA DELL'IMPOSTA.....	5
Articolo 5 .....	5
OBBLIGHI DEI GESTORI .....	5
Articolo 6 .....	6
VERSAMENTI DELL'IMPOSTA .....	6
Articolo 7 .....	7
CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....	7
Articolo 8 .....	7
SANZIONI.....	7
Articolo 9 .....	8
RISCOSSIONE COATTIVA .....	8
Articolo 10 .....	8
RIMBORSI .....	8
Articolo 11 .....	8
CONTENZIOSO.....	8

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l'Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
  - a. ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo;
  - b. ai locatori, nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 4 del Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ. mod. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n. 50 sopra citato.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Perledo. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi, alberghi, residenze turistico- alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
5. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
6. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Per tale ragione è reputata fondamentale l'analisi contabile e dei rispettivi flussi turistici quale strumento fondamentale per una precisa azione correttiva rispetto al gettito generato.
7. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Perledo.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Responsabili della riscossione sono altresì i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.

5. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.

6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Perledo, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

7. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, e di tutte le informazioni utili alle finalità del presente Regolamento, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Perledo. Ciascuna struttura registrata dovrà essere provvista di un codice univoco di identificazione che dovrà essere in via preferenziale il codice regionale identificativo della struttura. Qualora il codice fosse indisponibile, sarà rilasciato un ID dal software. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

8. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

9. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui al comma 7, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Perledo.

10. I soggetti di cui all'art. 2 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo.

### **Articolo 3 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
  - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, previa produzione di idonea documentazione. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445

- del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, oltre ad un loro accompagnatore;
  - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - h) residenti in Perledo (Lc) 2.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

3. Nel caso previsto dal punto b) di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alla dichiarazione di cui al precedente comma, il soggetto interessato dovrà presentare, pena la perdita del beneficio dell'esenzione, ai gestori della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato e del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

#### **Articolo 4 MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è applicata per la durata dell'intero anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Le misure dell'imposta, secondo i limiti massimi consentiti, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

3. L'imposta si applica fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi nel comune di Perledo.

4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo 5 (cinque) pernottamenti, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.

7. Il Comune di Perledo comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

#### **Articolo 5 OBBLIGHI DEI GESTORI**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:

- a) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di

soggiorno nel Comune di Perledo;

b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

c) Acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 3;

d) Comunicare, al Comune di Perledo esclusivamente tramite il portale telematico, entro sette giorni dall'arrivo:

- Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto inoltre ad inviare, all'Ufficio Tributi del Comune di Perledo, entro il 16 di ogni mese, una comunicazione periodica riepilogativa, contenente il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni e riduzioni, relative al mese precedente, propedeutica al corretto versamento dell'imposta. La comunicazione periodica viene inviata al Comune esclusivamente tramite il portale telematico.

3. La comunicazione periodica va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

4. Ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura unitamente al QR code fornito dal Comune di Perledo, contenente al suo interno un link al sito istituzionale in cui viene illustrato il funzionamento e le finalità dell'imposta di soggiorno.

## **Articolo 6**

### **VERSAMENTI DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.

2. Il gestore non invia al Comune di Perledo le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento può essere effettuato:

- a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- b) mediante modalità telematica messa a disposizione dall'Ente.

4. I soggetti gestori delle strutture ricettive, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina vigente.

5. I gestori sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011.

6. Presentare il conto di gestione dell'ag. contabile relativo all'anno precedente entro il 30 gennaio.

## **Articolo 7**

### **CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:
  - a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia locale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 8**

### **SANZIONI**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite, oltre a quanto già stabilito dalla normativa in tema di responsabilità giuridica degli agenti contabili, con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica, di cui all'art. 5 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, anche in caso di comunicazioni a zero presenze, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, nonché per l'omessa esposizione del codice identificativo di struttura e del QR code, di cui all'art. 5 comma 4, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa

pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 2 commi 7, 8 e 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 comma 9 compiute dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 8. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

### **Articolo 9**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

### **Articolo 10**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (deumilacinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).

### **Articolo 11**

#### **CONTENZIOSO**

1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.